

IL DIRITTO DEGLI AFFARI

Anno IX Fasc. 3 – 2019

BEATRICE FICCARELLI

SULLA RECLAMABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI
DINIEGO DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA *EX*
ART. 696-BIS C.P.C.

Estratto

ISSN 2281-4531

**SULLA RECLAMABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696-BIS C.P.C.**

Corte di cassazione, sez. III, 26 settembre 2019, n. 23976 (Pres. Amendola - Est. Scrima)

Con il provvedimento in esame, a margine di una controversia in materia di locazione ultranovennale di immobile in cui si controverteva delle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versava l'immobile stesso dopo la riconsegna ai locatori, i medesimi proponevano, innanzi al Tribunale di Bari, ricorso *ex art. 696-bis c.p.c.*, chiedendo che fosse disposta una consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite. La domanda veniva dichiarata inammissibile in ragione di un'intervenuta transazione tra le parti, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite in applicazione dell'*art. 669-septies c.p.c.*

Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, sull'assunto che il provvedimento sarebbe privo dei caratteri della definitività e decisorietà, ritenendolo per contro soggetto a reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.* anche per quanto riguarda la statuizione relativa alle spese di lite. La Corte, in particolare, ha evidenziato che, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost. 16 maggio 2008, n. 144; v. anche Corte Cost. 28 gennaio 2010, n. 26, in relazione al carattere espansivo delle regole del procedimento cautelare uniforme, carattere che proprio nell'*art. 669-quaterdecies c.p.c.* è normativamente stabilito), trova applicazione, anche con riferimento ai procedimenti di istruzione preventiva, l'*art. 669-terdecies c.p.c.* in ordine alla reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c.

In particolare, il Supremo Collegio ritiene di non condividere l'idea per la quale andrebbe esclusa la possibilità di estendere quanto affermato dalla Consulta con la richiamata sentenza del 2008 al caso di rigetto (o comunque di non accoglimento, ad es. inammissibilità, come nella specie) della richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in quanto la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale si fonderebbe integralmente sull'urgenza dell'assunzione del mezzo istruttorio, requisito carente nell'*art. 696-bis c.p.c.* (vasta è la letteratura sull'istituto anche considerata la sua ibrida natura: cfr. G. ARIETA, *Le tutele sommarie. Il rito cautelare uniforme. I procedimenti possessori*, in *Trattato di diritto processuale*, III, 1, Padova, 2005, p. 549 s.; C. ASPRELLA, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in *Codice di procedura civile. Commenti al nuovo rito riformato*, a cura di N. PICARDI, Milano, 2005, p. 96 ss.; C. BESSO, *I procedimenti di istruzione preventiva*, in S. CHIARLONI, C. CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali. I procedimenti cautelari*, II, 2, Torino, 2005, p. 1176 ss.; R. CAPONI, *Provvedimenti*

cautelari e azioni possessorie, in *Foro it.*, 2005, V, 139; M.F. GHIRGA, *Le nuove norme sui procedimenti cautelari*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 822 ss.; F. CUOMO-ULLOA, *Consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite*, in *Dig. it., disp. priv.*, sez. civ., agg., III, Torino, 2007, 273 ss.; A. TEDOLDI, *La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 805 ss.; A. PANZAROLA, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI (a cura di), in *Commentario alle riforme del processo civile*, I, Padova, 2007, 253 ss.; V. ANSANELLI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in M. TARUFFO (a cura di), *La prova nel processo civile, Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu – F. Messineo – L. Mengoni (continuato da P. Schlesinger), Milano, 2012, 1070 ss.).

La Cassazione afferma infatti che, pur essendo pacifico con riferimento alla consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis c.p.c. il difetto il presupposto del *periculum in mora*, deve ritenersi che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 c.p.c. non esclude «la natura cautelare delle relative misure», da intendersi, all'evidenza, latamente cautelare quanto al procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c., evidenziandosi che l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche in caso di urgenza. Ciò troverebbe conferma nello stesso tenore letterale dell'art. 696-bis c.p.c., il quale espressamente prevede che una siffatta consulenza possa essere richiesta “anche” al di fuori (e non solo in difetto) delle condizioni di cui all'art. 696, comma 1, c.p.c., il quale fa espresso riferimento al presupposto dell'urgenza.

A conferma di tale impostazione la Corte aggiunge che il rimedio del reclamo è compatibile anche con il rito previsto per provvedimenti non cautelari (basti pensare alla previsione di cui all'art. 739 c.p.c. in tema di procedimenti in camera di consiglio) e che, inoltre, militerebbe nel senso della reclamabilità del provvedimento in questione una ulteriore riflessione: l'art. 696-bis c.p.c., al comma 1, secondo periodo, prevede che il giudice procede a norma dell'art. 696 c.p.c., comma 3 che, a sua volta, stabilisce che il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 codice di rito.

Come già sopra rilevato, proprio l'art. 695 c.p.c. e l'art. 669- *quaerdecies* c.p.c. sono stati dichiarati incostituzionali, con la sentenza della Consulta n. 144 del 2008, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c., sicché sarebbe del tutto irragionevole, secondo la Cassazione, l'esclusione della reclamabilità del provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza *ex art. 696-bis* c.p.c., atteso che quest'ultima norma fa indirettamente riferimento pure all'art. 695 c.p.c., nel modo di cui si è dato conto (sulla

inammissibilità del reclamo v. GIORDANO, *Inammissibilità del reclamo contro i provvedimenti resi nel procedimento ex art.696-bis c.p.c.*, in *Ilprocessocivile.it* e V. AMENDOLAGINE, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, *ivi*).

BEATRICE FICCARELLI